



COMUNE DI NOCETO

SINDACO

Tel. 0521 – 622 102 Fax 0521 622 100
PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Ordinanza n. _____

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE: MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19. PROROGA ORDINANZA SINDACALE N. 39 DEL 13 MARZO 2021

(art. 50 - 54 D. Lgs 267/2000 e s.m.i.)

IL SINDACO quale Autorità Sanitaria Locale

Richiamate le seguenti disposizioni nazionali e regionali inerenti le misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare:

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni



COMUNE DI NOCETO

SINDACO

Tel. 0521 – 622 102 Fax 0521 622 100
PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

per l'anno 2021"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 gennaio 2021, n. 11;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020, recante «Misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 novembre 2020, n. 294;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 gennaio 2021, n. 7;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 13 febbraio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 14 febbraio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38;

Viste le ordinanze del Ministro della salute 27 febbraio 2021, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Province autonome di Trento e Bolzano, Toscana, Sardegna, Umbria, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 febbraio 2021, n. 50;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19 ottobre 2020, recante «Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale 28 ottobre 2020, n. 268, così come prorogato, da ultimo, dal decreto 20 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale 29 gennaio 2021, n. 23;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e della successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.52 del 2-3-2021 - Suppl. Ordinario n. 17;

- Visto il D.L. 1 aprile 2021, n. 44 recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», che all'art. 1 stabilisce che dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al DPCM, salvo quanto diversamente disposto;

Richiamate:

- l'ordinanza sindacale n. 39 del 13 marzo 2021, adottata allo scopo di contrastare l'evolversi della situazione epidemiologica a seguito dell'incremento dei casi registrato sul territorio di questo Comune in particolare nel corso delle ultime settimane, nell'ambito dei poteri attribuiti al sindaco dall'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 – TUEL quale autorità sanitaria locale, al fine di salvaguardare e tutelare la salute e incolumità pubblica negli ambiti riportati nell'ordinanza;
- la successiva ordinanza n. 43 del con cui ferma ogni altra previsione contenuta nell'ordinanza n.



COMUNE DI NOCETO

SINDACO

Tel. 0521 – 622 102 Fax 0521 622 100
PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

39/2021, è stata disposta la riapertura dei cimiteri comunali con l'osservanza dei seguenti orari:

- Dal 1 settembre al 30 aprile: tutti i giorni compreso la domenica dalle 8,00 alle 17,00;
- Dal 1 maggio al 31 agosto: tutti i giorni compreso la domenica dalle 7,30 alle 19,00

Viste:

- l'ordinanza del Ministro della Salute del 26 Marzo 2021 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n.75 del 27-03-2021, in forza della quale le ordinanze del Ministro della salute 12 marzo 2021, che collocavano la Regione Emilia Romagna nella cd. zona rossa, sono state rinnovate fino al 6 aprile 2021;
- la successiva ordinanza del Ministro della Salute del 2 Aprile 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n.81 del 03-04-2021, che ha mantenuto la Regione Emilia Romagna nella cd. zona rossa anche a decorrere dal 7 Aprile 2021;

Considerato anche in riferimento alle richiamate ordinanze del Ministro della Salute, il permanere della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e il numero di casi attivi sul territorio di questo Comune, fermo quanto disposto con DPCM 2 marzo 2021, permangono tuttora nell'ambito dei poteri attribuiti al sindaco dall'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 – TUEL quale autorità sanitaria locale, le esigenze di mantenere le specifiche misure a salvaguardia e a tutela della salute e incolumità pubblica all'interno del territorio del Comune di Noceto, evidenziate nell'ordinanza sindacale n. 39 del 13/03/2021, salvo quanto successivamente disposto con ordinanza sindacale n. 43 del 22 Marzo 2021;

Considerato che nelle more di attuazione di quanto disposto dall'ultimo DCPM 02/03/2021, i Sindaci possono disporre delle misure specifiche per le chiusure/ aperture relative alle aree Comunali pubbliche;

Ritenuto per quanto sopra espresso, di confermare dal giorno 7 aprile e fino al giorno 13 aprile 2021 le misure di tutela della salute dei cittadini e della pubblica incolumità, evitando e limitando assembramenti di persone che possano favorire la diffusione ed il contagio dell'infezione contenuta nell'ordinanza 39 del 13 marzo scorso, come modificata con ordinanza n. 43/2021, dando atto che l'eventuale adozione di nuove misure sarà valutata con riferimento all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio comunale entro il termine di scadenza della proroga disposta con il presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, di dover ricorrere nella circostanza al potere di ordinanza contingibile ed urgente, configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare, al massimo, la salute dei cittadini e la pubblica incolumità, evitando e limitando assembramenti di persone che possano favorire la diffusione ed il contagio dell'infezione;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, rubricata "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale", che riconosce al Sindaco il potere di emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente, in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia estesa al territorio comunale;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali';

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rubricato "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamati gli artt. 50, commi 4 e 5, e 54, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano le funzioni attribuite al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, con potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti;

Atteso che allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nel territorio del Comune di Noceto, il Sindaco adotta straordinarie misure per il contenimento adeguato per contrastare l'evolversi della situazione epidemiologica;



COMUNE DI NOCETO

SINDACO

Tel. 0521 – 622 102 Fax 0521 622 100
PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 650 c.p. "Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità";

Visto l'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000 "sanzioni amministrative"

Richiamate inoltre:

- la L. 24/11/1981, n. 689 e il relativo D.p.r. 29/7/1982, n. 571;
- la L.R. Emilia Romagna n. 21/1984 e s.m.i.;

ORDINA

LA PROROGA, sulla base e per le motivazioni evidenziate in premessa che **dal giorno 7 APRILE 2021 e fino al giorno 13 APRILE 2021** compreso, salve variazioni da adottarsi con analogo provvedimento sindacale ove necessario, ai sensi gli artt. 50, commi 4 e 5, e 54, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, **dell'ordinanza sindacale n. 39 del 13 marzo 2021** (tenendo conto delle modifiche apportate con ordinanza n. 43/2021 riguardo la riapertura dei cimiteri comunali), per quanto concerne le misure adottate con riferimento ai seguenti ambiti:

PER QUANTO ATTIENE AI PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI ATTREZZATE E NON, AREE GIOCO E CAMPI PER GIOCO LIBERO

E' fatto divieto di accedere e comunque frequentare a qualunque titolo tutti i parchi, giardini, aree verdi attrezzate e non, aree gioco per bimbi e campi da gioco libero, pubblici e privati aperti al pubblico (a titolo esemplificativo, campi da calcio, da basket ecc..) siti nel territorio del Comune di Noceto, capoluogo e frazioni.

L'accesso a tali siti è consentito esclusivamente agli addetti ai lavori per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, compreso le operazioni di sfalcio e potatura e agli addetti al controllo.

Il divieto risponde all'esigenza di contrastare le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica sul territorio comunale, stante l'impossibilità di gestire i flussi anche notturni di persone nei parchi e aree verdi attrezzate e non, per evitare che si creino anche solo potenziali condizioni di assembramento con minore controllo e conseguenze negative sulla sicurezza, tenuto altresì conto del fatto che tali aree non risultano recintate.

Tale regolamentazione oraria ben si concilia con le limitazioni vigenti in materia di libertà di spostamento dei cittadini ed al relativo divieto di assembramento.

PER QUANTO ATTIENE ALLE PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI, IN GESTIONE DIRETTA E IN CONCESSIONE

Fermi i divieti contenuti nel DPCM 02/03/2021 e comunque nei vigenti Decreti in materia di COVID-19, nel territorio del Comune di Noceto è disposta la chiusura delle palestre e degli impianti sportivi comunali, in gestione diretta e in concessione, nonché degli impianti sportivi privati aperti al pubblico.

E' pertanto fatto divieto ai soggetti gestori o titolari di impianti sportivi pubblici e privati di concedere in utilizzo a qualsiasi titolo i campi e/o gli impianti per lo svolgimento delle attività, anche al fine di evitare occasioni di incontro tra minori in ragione della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

Tale divieto attiene pertanto anche allo svolgimento degli eventi e delle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del DPCM 02/03/2021. Eventuali protocolli presentati dai soggetti ricompresi nel periodo che precede saranno inoltrati alla competente Prefettura per ogni valutazione connessa, compresi eventuali profili di responsabilità, non disponendo questo Ente delle risorse e competenze occorrenti per effettuare i necessari controlli sul contenuto e sul rispetto dei predetti protocolli.



COMUNE DI NOCETO

SINDACO

Tel. 0521 – 622 102 Fax 0521 622 100
PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

TALE DIVIETO VA APPLICATO SECONDO LA SPECIFICA RIPORTATA NELL'ORDINANZA N. 43/2021, e pertanto:

Il divieto di accesso alle palestre e impianti sportivi in genere riferito anche allo svolgimento degli eventi e delle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del DPCM 02/03/2021, va inteso nel senso che ai soli soggetti individuati nell'art. 18 del DPCM è consentito l'accesso agli impianti sportivi e palestre, a condizione che gli stessi presentino preliminarmente al Comune di Noceto proprio protocollo di sicurezza, che questo Ente inoltrerà alla Prefettura di Parma per le finalità indicate nell'ordinanza.

PER QUANTO ATTIENE AI LUOGHI COMUNALI DELLA CULTURA (BIBLIOTECA, TEATRO, MUSEI)

Rimangono chiusi i locali comunali sede di teatro, musei, biblioteca.
E' pertanto sospesa a far data dall'entrata in vigore della presente ordinanza anche l'attività di prestito bibliotecario condotta presso la biblioteca comunale Don Milani.

PER QUANTO ATTIENE AL CDR – CENTRO DI RACCOLTA

L'accesso al per il conferimento di rifiuti CDR è autorizzato esclusivamente alle attività produttive e commerciali il cui funzionamento è consentito dalle norme vigenti nel periodo di riferimento.
E' pertanto vietato l'accesso al CDR da parte delle attività sospese per legge o decreto e dei privati cittadini.

PER QUANTO ATTIENE AI LOCALI COMUNALI

In ragione della sospensione introdotta dall'art. 16 del citato DPCM 02/03/2021 delle attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, è disposta la chiusura dei locali comunali concessi in uso a terzi per lo svolgimento delle proprie attività.

PER QUANTO ATTIENE ALL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI MUNICIPALI

Gli uffici comunali ubicati presso la sede municipale sita in noceto, piazzale Adami n. 1 continueranno ad operare con le seguenti modalità: resta chiuso l'accesso diretto al pubblico. E' consentito l'accesso agli uffici comunali esclusivamente per ragioni indifferibili ed urgenti possibilmente previo appuntamento telefonico – ai numeri pubblicati sul sito internet istituzionale www.comune.noceto.pr.it, - da concordare preventivamente con il Servizio interessato, al quale compete, sulla base delle disposizioni del relativo Responsabile, la valutazione circa le caratteristiche della richiesta e la sua ammissibilità al fine di valutare la necessità che la prestazione sia resa in presenza, ferma restando l'erogazione di tutti i servizi pubblici di competenza secondo quanto riportato nell'ordinanza sindacale n. 76/2020, rubricata "Ordinanza di emergenza sanitaria, finalizzata a disciplinare l'accesso ai servizi comunali ed a individuare quelli "indifferibili da rendere in presenza" dei dipendenti comunali".

Restano pertanto individuate quali "attività indifferibili da rendere in presenza":

- Attività della protezione civile
- Attività della polizia locale
- Attività dello stato civile, servizi cimiteriali e della polizia mortuaria
- Attività urgenti dei servizi sociali
- Attività del protocollo comunale
- Attività urgenti dei servizi finanziari e della gestione del personale;
- Manutenzione e salvaguardia del sistema informatico
- Attività della segreteria comunale collegate all'emergenza sanitaria in corso
- Attività di vigilanza su rete viaria e patrimonio

Le ulteriori attività amministrative e di coordinamento strettamente necessarie a non interrompere i servizi e rapportate rispetto alle contingenti necessità, incluse quelle legate ad adempimenti connessi a scadenze indifferibili e non prorogate.

Dette attività devono essere svolte con tutte le prescrizioni dettate dai vari provvedimenti legislativi emanati nel presente periodo di emergenza sanitaria e dalle direttive e successive circolari, e con l'adozione da parte dei dipendenti di tutti gli ausili finora raccomandati e con ogni supplemento di attenzione possibile a



COMUNE DI NOCETO

SINDACO

Tel. 0521 – 622 102 Fax 0521 622 100
PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

tutela della propria e altrui salute.

Tale regolamentazione ben si concilia con le limitazioni vigenti in materia di libertà di spostamento dei cittadini ed al relativo divieto di assembramenti.

L'accesso ai luoghi e locali di cui è disposta la chiusura in forza della presente ordinanza è consentito esclusivamente per lo svolgimento delle attività manutentive urgenti e improrogabili, nonché per ogni attività – diversa da quelle ordinariamente svolte - che si renda necessaria per garantire la cura e conservazione dei luoghi e locali.

Quanto ai CIMITERI COMUNALI, come disposto con successiva ordinanza n. 43 del 22 Marzo 2021 è confermata la riapertura degli stessi con l'osservanza dei seguenti orari:

- Dal 1 settembre al 30 aprile: tutti i giorni compreso la domenica dalle 8,00 alle 17,00;
- Dal 1 maggio al 31 agosto: tutti i giorni compreso la domenica dalle 7,30 alle 19,00

L'accesso ai cimiteri dovrà avvenire nel rispetto delle misure di prevenzione vigenti sull'intero territorio comunale o regionale, in riferimento alla classificazione disposta con ordinanza del Ministro della Salute o sulla base di quanto stabilito con decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna.

RIBADISCE E RICORDA

È vietato sostare su suolo pubblico, salvo che in attesa di accedere alle attività consentite (farmacie, pubblici esercizi per asporto, luoghi di stazionamento degli autobus ...). Durante le soste in presenza di altre persone è fatto divieto di fumare, al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

È vietato ogni assembramento su luogo pubblico e privato, invitando pertanto i cittadini e gli organi preposti nell'esercizio delle funzioni ascritte ad evitare ogni attività che possa determinare anche solo occasione per possibili assembramenti.

In relazione a tale prescrizione, è pertanto vietata sul territorio comunale ogni attività o iniziativa che possa determinare anche solo potenzialmente assembramenti

RICORDA altresì

Le modalità e gli obblighi di utilizzo dei Dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) e l'osservanza delle misure di distanziamento e relative deroghe è regolato dall'art. 1 del DPCM 02/03/2021. In via generale, l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie vige anche nei luoghi all'aperto, laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro.

Si ricorda inoltre che rimangono in ogni momento vietate le attività che comportano assembramenti e concentrazioni di persone.

In relazione all'evoluzione dell'emergenza epidemiologica in atto, i contenuti e i termini della presente ordinanza potranno essere modificati in ogni momento con apposito provvedimento sindacale,

AVVERTE

Salvo diversa sanzione prevista dalla legge e salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni alla presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, a norma dell'art. 7 bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla l. 24/11/1981, n. 689;

- I proventi delle sanzioni amministrative contestate saranno introitati dal Comune.

Agli Agenti della Forza Pubblica ed alla Polizia Municipale, è affidato il compito di far osservare e rispettare la presente ordinanza, impregiudicato l'esercizio dell'azione penale laddove se ne ravvisino le condizioni di procedibilità.



COMUNE DI NOCETO

SINDACO

Tel. 0521 – 622 102 Fax 0521 622 100
PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

La presente ordinanza potrà essere rivista in relazione alle eventuali misure o provvedimenti che dovessero essere adottate dalle Autorità Pubbliche competenti in materia.

La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale, nonché sul sito istituzionale dell'Ente e viene trasmessa:

- Al Sig. Prefetto di Parma;
- Al Sig. Questore di Parma
- Al Comando dei Carabinieri di Noceto;
- Al Comando di Polizia Municipale;
- A tutti i soggetti operanti nel territorio comunale interessati dal presente provvedimento, tramite pubblicazione all'Albo Pretorio Telematico.

Noceto, 6 Aprile 2021

IL SINDACO
Dott. FABIO FECCI
Firmato digitalmente

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n.241.

Autorità emanante:

Sindaco del Comune di Noceto;

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:

Comune di Noceto P.le Adami 1 43015 Noceto (PR)

Responsabile del procedimento amministrativo:

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Affari Generali, Aldo Mercadanti – tel. 0521 622112

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, sezione distaccata di Parma in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010 n. 104 e s.m.i.;

oppure, in via alternativa

- entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.